

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DOVUTO PER IL RILASCIO DI COPIE DELLE LISTE ELETTORALI.**

LA GIUNTA COMUNALE

- ◆ VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46;
- ◆ VISTO l'art. 4 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 147 del 12 dicembre 1997;
- ◆ PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 chiunque può ottenere copia delle liste elettorali tenute presso il Comune;
- ◆ RITENUTO opportuno determinare un rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione comunale, tenuto altresì conto che tali elenchi vengono richiesti sempre più spesso su supporto informatico;
- ◆ DOPO discussione ed esame in merito;
- ◆ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI STABILIRE che il rimborso delle spese per il rilascio di copia delle liste elettorali è dovuto nella seguente misura:
  - ⇒ 1 centesimo di euro per ogni elettore, per elenchi cartacei;
  - ⇒ 0,5 centesimi di euro per ogni elettore, per elenchi forniti su supporto informatico;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna;
3. DI INDIVIDUARE la dipendente MARGUERETTAZ Ornella quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18;
4. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo dichiarandola, con successiva votazione unanime palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73, come successivamente modificata.